

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 giugno 2022, in Roma

Tra

- la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

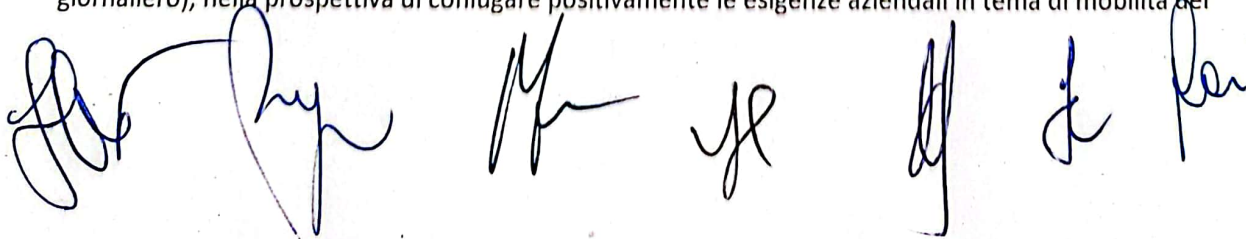
- le Delegazioni Sindacali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin

premesso che

BNL è fortemente impegnata nelle attività inerenti la progressiva realizzazione dei progetti e degli interventi di riorganizzazione connessi all'attuazione del piano industriale 22/25, con particolare riguardo all'aggiornamento dei modelli di servizio, allo scopo di fronteggiare le sfide generate dallo scenario economico, finanziario e normativo, attuale e prospettico;

la Banca, come da norme contrattuali vigenti, può disporre il trasferimento della lavoratrice/lavoratore ad unità produttiva situata in Comune diverso da quello in cui gli stessi prestano servizio *"per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive,"*. Nel disporre il trasferimento la Banca *"terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato"*;

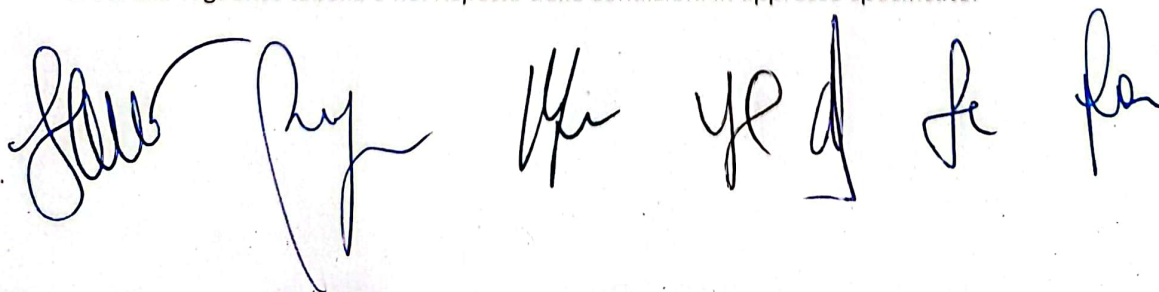
in tale contesto, le Parti hanno ritenuto importante condividere, nel solco delle intese preesistenti in materia, adeguate soluzioni in tema di trasferimento della lavoratrice/lavoratore, comportanti la possibilità del personale interessato di compiere il percorso residenza/dimora abituale nota all'Azienda – nuova sede di lavoro, e viceversa, nel corso della stessa giornata (cosiddetto pendolarismo giornaliero), nella prospettiva di coniugare positivamente le esigenze aziendali in tema di mobilità del



personale con quelle di carattere personale e familiare dei lavoratori interessati, in coerenza con le politiche di sostenibilità aziendale.

Dopo ampio e approfondito confronto le Parti convengono quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo;
2. le previsioni di cui al presente Verbale di Accordo si applicano ai trasferimenti disposti dall'Azienda che consentano il rientro giornaliero delle lavoratrici/lavoratori alla propria residenza/dimora abituale nota all'Azienda, con un tempo massimo di viaggio fissato in 1 ora e 10 minuti per l'andata ed altrettanto per il ritorno, per un tempo complessivo di 2 ore e 20 minuti;
3. saranno, in ogni caso, prese in considerazione in via prioritaria, compatibilmente con le esigenze aziendali, le disponibilità al trasferimento che dovessero emergere da parte di personale che presenti i requisiti professionali richiesti per le posizioni di destinazione;
4. resta comunque inteso che in caso di trasferimento della lavoratrice/lavoratore disposto ad iniziativa dell'Azienda, al personale che si trovi nelle seguenti condizioni sarà richiesto il preventivo consenso:
 - lavoratrici in stato di gravidanza o madri con figli di età inferiori agli 8 anni (ovvero padre unico affidatario di minore di 8 anni) e padri con figli di età inferiore ai 3 anni;
 - portatori di handicap grave e come tali riconosciuti dalla vigente normativa di legge (legge 104/92);
 - genitori o familiari che assistano un parente o affine entro il secondo grado (terzo laddove ne sussistano i requisiti) portatore di handicap grave e come tale riconosciuto dalla vigente normativa (L. 104/1992 e successive modifiche);
 - genitori titolari di assegno aziendale per figli portatori di handicap;
5. fermo quanto sopra e quanto disposto in materia di trasferimento del personale dalle previsioni normative vigenti, al personale trasferito ad altra unità produttiva ad iniziativa dell'Azienda e che abbia scelto di mantenere la propria residenza/dimora abituale nota all'Azienda nel Comune di provenienza verrà riconosciuto il trattamento economico giornaliero (indennità di pendolarismo), di cui alla seguente tabella e nel rispetto delle condizioni in appresso specificate:

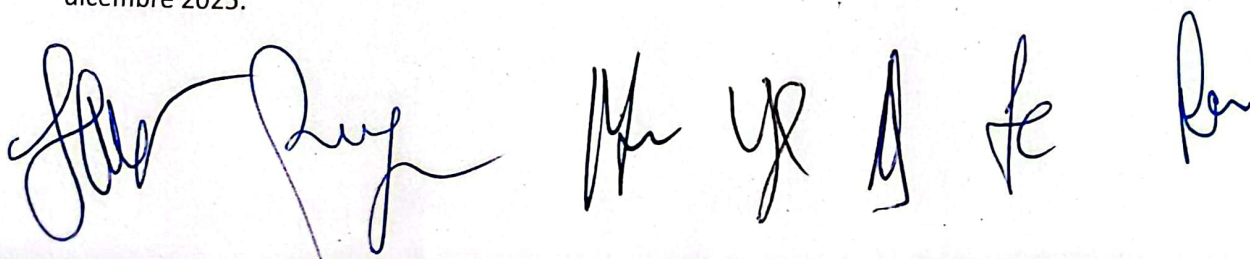


Km percorsi a/r	Contributo €
30-40	12
41-55	15
56-70	18
71-85	21
86-100	24
101-115	28
116-130	32
131-145	36
>145	39

- a) l'indennità di cui sopra viene riconosciuta, con rinnovo automatico, di anno in anno per un periodo comunque non superiore ad otto anni a decorrere dalla data del presente accordo (o del trasferimento, se successivo) e verrà corrisposta esclusivamente per i giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro assegnato in fase di trasferimento sempreché il percorso tra la località di residenza/dimora abituale nota all'Azienda e quella della nuova sede di lavoro sia superiore ad almeno 30 km a/r e che comporti una condizione di oggettivo disagio;
- b) detta indennità non verrà erogata nel caso in cui la nuova sede di lavoro coincida con il luogo di residenza/dimora abituale nota all'Azienda;
- c) le distanze chilometriche tra la località di residenza/dimora abituale nota all'Azienda e quella della nuova sede di lavoro vengono rilevate in base alle mappe della "Guida Michelin" (www.viamichelin.it);
- d) non rilevano le maggiori distanze effettuate per effetto di particolari situazioni logistiche ovvero per scelte personali;
- e) non rileva la tipologia del mezzo di trasporto utilizzato.

6. L'Azienda dichiara la propria disponibilità ad esaminare, compatibilmente con le esigenze aziendali, le richieste di rientro e/o di avvicinamento alla piazza di residenza/dimora abituale nota all'Azienda, trascorsi 24 mesi dal trasferimento per il personale appartenente alle Aree Professionali e trascorsi 36 mesi per i Quadri Direttivi.

7. le previsioni di cui al presente verbale decorrono dal 1° giugno 2022 e scadranno alla data del 31 dicembre 2025.



8. Le Parti si incontreranno comunque entro il mese di dicembre del 2023 e nel corso del secondo semestre del 2025, al fine specifico di valutare i risultati dell'applicazione del presente Verbale di Accordo.

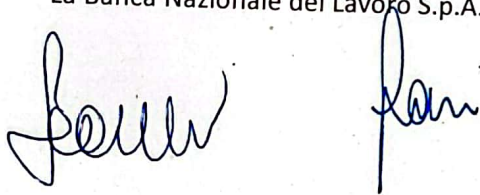
Norma Transitoria

Relativamente ai trasferimenti di personale effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2022 e fino alla data odierna, la Banca si impegna, in via del tutto eccezionale, a riconoscere ai lavoratori interessati, in servizio in BNL alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, una somma *una tantum* la cui misura sarà definita applicando i criteri e gli importi definiti nel presente Verbale di Accordo. La predetta somma verrà corrisposta entro il mese di settembre del corrente anno.

Inoltre, per tali trasferimenti il periodo massimo di cui alla lettera a) del punto 5 che precede decorrerà dal 1° giugno 2022.

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.



Le Delegazioni Sindacali

FABI



FIRST CISL



FISAC/CGIL



UILCA



UNISIN

